



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI 1° GRADO DI RAVENNA

Composta dei Signori:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Dott. Michele Leoni | Presidente Estensore |
| 2. Dott.ssa Federica Lipovscek | Giudice |
| 3. Sig. Ricci Filiberto | Giudice Popolare |
| 4. Sig. Zenzani Gianluca | Giudice Popolare |
| 5. Sig. Monti Ambra | Giudice Popolare |
| 6. Sig. Dyla Entegrela | Giudice Popolare |
| 7. Sig. Ferroni Loredana | Giudice Popolare |
| 8. Sig. Licata Maria Teresa | Giudice Popolare |

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

S E N T E N Z A

Nei confronti di:

RE Giuseppe, nato a Palermo il 3.12.1949 e residente a Bologna via L. Silvagni n.31, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Tommaso Guerini e Avv. Filippo Sgubbi del Foro di Bologna;

LIBERO PRESENTE

Difensore di fiducia Avv. Tommaso Guerini e Avv. Filippo Sgubbi entrambi del Foro di Bologna, oggi presente Avv. Tomaso Guerini

CASTELLANI Cinzia, nata a Copparo (FE) il 24.10.1955, residente ed elettivamente domiciliata in Fusignano (RA), via Don Minzoni n.2,

LIBERA ASSENTE

Difensori di fiducia Avv.ti Piero Venturi del Foro di Rimini (presente) e Avv. Paola Brighi (presente) del Foro di Ravenna

N. 3/21 REG. SENT.

N. 788/15 R.N.REATO

N. 2/18 R.G.ASSISE

SENTENZA

In data 15/11/2021

Depositata in cancelleria il

23/11/2021

RICEVUTA DAL P.G. IL

24 NOV. 2021

**TRASMESSA COPIA PER
L'ESECUZIONE IL**

REG. CAMPIONE

N. _____

Redatta scheda il

IMPUTATI

Re

Artt. 40 cpv. e 575 cp perché, in qualità di dirigente di **II** livello del Reparto di Medicina dell'Ospedale civile di Lugo, cagionava la morte della paziente Rosa Calderoni, alla quale l'infermiera **POGGIALI** Daniela somministrava due fiale di cloruro di potassio da 20 ml ciascuna, evento che aveva l'obbligo di impedire per la posizione di garanzia rivestita, in quanto, pur essendo consapevole dell'esistenza di una concreta situazione di pericolo per la vita della paziente, ometteva di adottare idonee misure di protezione e di controllo sia organizzative che procedurali previste dall'art.7 del Dpr 128/1969 e dall'art.15 D. Lgvo.229/1999.

In particolare, ometteva:

- di vigilare sull'attività di Poggiali e di deferirla ai competenti organi disciplinari;
- di elaborare una procedura di tracciabilità del cloruro di potassio nonostante fosse a conoscenza del rinvenimento anomalo di fiale sul carrello delle terapie, procedura non consentita;
- di segnalare l'infermiera Poggiali agli organi competenti per l'azione disciplinare nonostante fosse a conoscenza di condotte gravemente inappropriate della stessa, quali in particolare la reiterata perpetrazione di furti in danno dei pazienti, l'altrettanto riputata appropriazione di beni dell'amministrazione sanitaria, l'erogazione incongrua di sedativi, la somministrazione di quantità ingenti di lassativi, come riferita da numerose infermiere ed assistenti sanitari;
- di predisporre le statistiche di mortalità nel reparto nonostante il dato macroscopico relativo all'incremento dei decessi durante i turni di servizio dell'infermiera Poggiali atteso che, come accertato in sede di consulenza tecnica statistica medico legale, nel lasso temporale tra il 9 aprile 2012 e l'8 aprile 2014, il numero dei decessi associabili a Poggiali Daniela, risultava superiore alla media dei decessi naturali per un numero stimabile in circa 91;
- di denunciare alla Direzione Sanitaria e all'Autorità Giudiziaria la ricorrenza nel reparto di decessi sospetti, procedendo ad indebite indagini interne, in particolare a seriali riscontri diagnostici, quali quelli sulle salme di Maria Sangiorgi e della stessa Rosa Calderoni, nonostante le obiezioni sollevate dai medici dell'anatomia patologica circa le reali finalità di tali accertamenti.

In Lugo, l'8 aprile 2014.

Castellani

Artt.40 cpv. e 575 cp perché, in qualità di coordinatore infermieristico del Reparto di Medicina dell'Ospedale civile di Lugo, cagionava la morte della paziente Rosa Calderoni, alla quale l'infermiera **POGGIALI** Daniela somministrava due fiale di cloruro di potassio da 20 ml ciascuna, evento che aveva l'obbligo di impedire per la posizione di garanzia rivestita, in quanto, pur essendo consapevole dell'esistenza di una concreta situazione di pericolo per la vita della paziente, ometteva di adottare idonee misure di protezione e di controllo sia organizzative che procedurali.

In particolare, ometteva:

- di vigilare sull'attività dell'infermiera Poggiali e di deferirla ai competenti organi disciplinari nonostante fosse a conoscenza di un incremento di decessi sospetti nei turni di servizio della suddetta;
- di elaborare specifiche direttive sulle modalità di gestione del cloruro di potassio nel reparto nonostante fosse a conoscenza del rinvenimento anomalo di fiale sul carrello delle terapie, procedura non consentita;
- di segnalare l'infermiera Poggiali agli organi competenti per l'azione disciplinare nonostante fosse a conoscenza di condotte gravemente inappropriate della stessa, quali in particolare la reiterata perpetrazione di furti in danno dei pazienti, l'altrettanto riputata appropriazione di

beni dell'amministrazione sanitaria, l'erogazione incongrua di sedativi, la somministrazione di quantità ingenti di lassativi, come riferita da numerose infermiere ed assistenti sanitari;

- di segnalare alla Direzione Sanitaria il dato relativo all'aumento macroscopico dei decessi nel reparto durante i turni di servizio dell'infermiera Poggiali, come accertato in sede di consulenza tecnica statistica medico legale, all'esito della quale risultava che nel lasso temporale tra il 9 aprile 2012 e l'8 aprile 2014, il numero dei decessi associabili a Poggiali Daniela, in quanto intervenuti durante il di lei servizio, era superiore alla media dei decessi naturali per un numero stimabile in circa 91, situazione di cui era a conoscenza sia per le numerose ed insistenti segnalazioni provenienti dal personale infermieristico e dalle assistenti sanitarie sia per la tenuta delle cartelle cliniche.

In Lugo, l'8 aprile 2014.

Parti Civili:

ALCI Viviano, - assente - nato a Faenza il 30.12.1961, residente in Russi, via De Gasperi n.19, assistito e difeso dall'Avv. Marco MARTINES con studio in Forlì, oggi sostituito dall'Avv. Maria Grazia Russo del Foro di Ravenna;

ALCI Manuela, - presente - nata a Faenza il 05.10.1964, residente in Ravenna frazione Camerlona, via Zentilina n.69, assistita e difesa dall'Avv. Maria Grazia RUSSO del Foro di Ravenna;

AUSL Emilia Romagna in persona del legale rappresentante pro- tempore – assente – Rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta SAMA del foro di Ravenna

FATTO E DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerazioni ex ante

E' nota la vicenda dell'infermiera Daniela Poggiali, rinviata a giudizio e più volte processata per omicidio volontario.

In relazione ai fatti che alla suddetta sono stati addebitati, gli odierni imputati sono stati qui rinviati a giudizio per avere omesso di "adottare idonee misure di controllo sia organizzative che procedurali previste", ossia di vigilare sull'attività della Poggiali, di verificare il consumo di cloruro di potassio che veniva fatto e il numero dei decessi in reparto, e, a seguito delle risultanze di tali accertamenti, deferire la Poggiali ai competenti organi disciplinari (in particolare, segnalarla agli organi competenti per l'azione disciplinare in relazione ai furti a lei ascrivibili, denunciarla alla Direzione Sanitaria e all'Autorità Giudiziaria in ordine ai decessi sospetti che si verificavano).

L'imputazione di omicidio così formulata verte su omissioni ed è chiaramente a titolo di *dolo eventuale*. Lo ha confermato espressamente il PM all'odierna udienza.

In pratica, gli imputati, restando inerti, avrebbero accettato il rischio che la Poggiali ponesse in atto condotte omicidarie.

Le norme extrapenali richiamate nel capo di imputazione che assumono rilievo in ordine a tale imputazione sono:

l'art. 7 del DPR 27.2.1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri"), che concerne le "Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti" e così recita:

*"Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici o terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale; **inoltre, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge**; pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate.*

L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti; ha la responsabilità delle sezioni affidategli e coordina l'attività degli assistenti; risponde del suo operato al primario.

L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. Tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetta all'aiuto con maggiori titoli.

L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la responsabilità dei malati a lui affidati; risponde del suo operato all'aiuto e al primario; provvede direttamente nei casi di urgenza.

In caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno;

e l'art. 15 c. 6 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ("Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"), che concerne la "Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie", e così recita:

"Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione".

Dalla lettura di tali norme, si evince chiaramente che non era nel potere degli imputati rimuovere la Poggiali, potendo essi soltanto segnalarla a tal fine agli organi disciplinari (o all'Autorità Giudiziaria).

Ma non vi è alcuna certezza che gli organi disciplinari così investiti avrebbero poi rimosso la donna (e nemmeno che avrebbero attivato un procedimento disciplinare nei suoi confronti).

In altre parole, fra le omissioni ascritte ai due imputati e gli eventi poi contestati alla Poggiali, non era (e non è) ravvisabile un comprovato rapporto di **causalità adeguata**.

Agli imputati si è pertanto contestato, nella sostanza, di avere posto in essere una situazione di pericolo, diretta in modo non equivoco alla commissione da parte della suddetta infermiera di omicidi.

Ossia, in termini tecnici, una situazione equiparabile al **tentativo**. Lo si comprende maggiormente, e semplicemente, considerando che ai due imputati è

stata contestata una condotta di pericolo (intrinseca alle fattispecie di tentativo), ma per un reato di evento.

Tale condotta, come detto, sarebbe stata posta in essere con dolo eventuale. Ma, come si sa, il tentativo è incompatibile con il dolo eventuale.

Ne consegue che il fatto qui contestato non sussiste, perché non poteva sussistere già *ab origine*, giuridicamente sul piano astratto. Ossia, questa imputazione non era concepibile.

Considerazioni ex post

Qualora invece si voglia ragionare in termini più fattuali e prosaici, *ex post*, si deve tenere presente quanto è accaduto nel processo per omicidio a carico della Poggiali, che ha registrato due rinvii al giudice di merito da parte della Corte di Cassazione e ben tre assoluzioni in appello.

Per cui, anche a prescindere da un eventuale ulteriore seguito che tale vicenda giudiziaria potrà avere, si deve riconoscere (per onestà intellettuale) che, con un andamento così altalenante e disorientante, non era certo *esigibile* in capo agli odierni imputati una convinzione (addirittura di tipo predittivo) che si sarebbero poi verificati da parte della Poggiali dei comportamenti giuridicamente qualificabili come omicidi.

Questi rilievi implicano anche la non ipotizzabilità di una contestazione per reato di omessa denuncia (art. 361 cp) o di favoreggiamento (art. 378 cp).

E men che meno di un concorso colposo in omicidio, alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali, per i quali *“Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell’art. 113 cod. pen., che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo”* (Cass. 14.2.2019, n. 7032).

Per tutte le considerazioni così fatte, gli imputati vanno quindi assolti ex art. 129 c. 2 cpp perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte d’Assise, visto l’art. 129 cpp, assolve Re Giuseppe e Cinzia Castellani dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 544 cpp, indica in gironi trenta il termine per il deposito della motivazione.

Ravenna, 15 novembre 2021

Il Presidente estensore
(Michele Leoni)



Dep 23/11/2021
Ravenna